

Roma
11 gennaio 2012
Prot. ULG/000046

Agli Associati
Direzione Generale
Funzione Legale
Funzione Compliance
Funzione Antiriciclaggio
Funzione Organizzazione

Loro Sedi

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 – Prelievi e versamenti di contante.

Si fa riferimento all'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. n. 201/2011, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, per ribadire quanto segue.

Tale disposizione vieta “**il trasferimento** di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Si rammenta inoltre che il “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”.


Pertanto, il limite di importo sopra indicato, avendo a riferimento i soli trasferimenti, **non può trovare applicazione** ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito. In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.

A titolo di completezza si rammenta quanto già in precedenza segnalato dal MEF – in occasione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 allo stesso art. 49 D.lgs. n. 231/2007 - con la “Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 231/2007” del 4 novembre 2011

(trasmessa in pari data con lettera circolare ABI prot. ULG n. 002127) per cui “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”.

Si allega per comodità di consultazione la predetta comunicazione.

Distinti saluti

Giovanni Sabatini
Direttore Generale


Codice Attività LG09005

ALLEGATO

Roma
4 novembre 2011
Prot. ULG/002127


Agli Associati
Direzione Generale
Funzione Compliance
Funzione Legale
Funzione Organizzazione

Loro Sedi

**Disciplina del contrasto al riciclaggio – Obblighi di comunicazione ex art. 51
D.lgs. n. 231/2007 - Circolare esplicativa del MEF**

Con riguardo all'argomento in oggetto si trasmette la circolare esplicativa diramata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e disponibile sul sito internet del predetto Dicastero (www.dt.tesoro.it).

Nel far riserva di tornare in argomento quanto prima, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.


Laura Zaccaria
Responsabile
Direzione Norme e Tributi

Codice Attività: LG09005

ALLEGATO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione*

Roma,

Prot.

OGGETTO: Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 51 del D. Lgs.231/2007.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, l'articolo 2, comma 4, del D.L.138/2011, "*a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*", ha ridotto il limite per l'utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13) a 2.500 euro.

Il D.L.138/2011, nel confermare l'impianto normativo previgente, ha dunque unicamente inteso abbassare la soglia rilevante ai fini dell'uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire

all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

Con riferimento, infine, ai libretti di deposito al portatore si chiarisce che:

- la segnalazione al MEF per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011¹ deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l'intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell'atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l'intermediario, di accertare l'esistenza di libretti al portatore "irregolari" attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;
- per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze. La novella all'articolo 49, comma 13, del D.Lgs. 231/2007 non può, infatti, interpretarsi come una rimessione in termini per l'adempimento dell'obbligo in parola sotto la vigenza della precedente normativa;
- per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l'impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura di ammortamento una volta avviata (ex legge n. 948 del 1951) rende, infatti, il libretto indisponibile.

La presente circolare è condivisa con la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza.

(Giuseppe Maresca)

Firmato digitalmente da:



¹ Articolo 2, comma 4, D.L. 138/2011.